

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2100

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1995

Recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli ob-
blighi previsti a carico degli Stati membri dell'ONU dalla
Risoluzione n. 778, adottato dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto al recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell'ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre 1992.

La predetta Risoluzione mira a consentire l'immediata operatività del Fondo speciale (*escrow account*), previsto dalle Risoluzioni n. 706 e n. 712 del 1991. Il Fondo in questione è stato costituito per finanziare varie attività connesse all'adempimento della Risoluzione n. 687 conseguente al «cessate il fuoco» con l'Iraq (tra cui le riparazioni per i danni di guerra nonché l'invio in Iraq di medicinali, alimentari e prodotti umanitari), non ha però finora funzionato non avendo l'Iraq ancora accettato i meccanismi messi a punto dalle Nazioni Unite a questo scopo e che poggiano sulla vendita del petrolio iracheno.

Per ovviare all'atteggiamento di chiusura delle Autorità irachene, la Risoluzione n. 778 prevede che, in attesa che possano trovare attuazione i meccanismi previsti dalle citate Risoluzioni n. 706 e n. 712, il Fondo sia provvisoriamente alimentato attraverso:

1) il trasferimento dei fondi iracheni depositati negli Stati membri e derivanti da esportazioni di petrolio il cui pagamento era stato bloccato dall'embargo;

2) la vendita forzata del petrolio di proprietà irachena rimasto in deposito nei Paesi membri e il trasferimento del ricavato;

3) i contributi volontari dei Paesi membri.

La Risoluzione prevede inoltre che, una volta iniziato il flusso normale di fondi derivanti dalle vendite di petrolio iracheno ai sensi delle Risoluzioni n. 706 e n. 712, i fondi ottenuti grazie all'attuazione della Ri-

soluzione n. 778 (inclusi i contributi volontari) siano restituiti con gli interessi.

Per attuare gli obblighi contenuti nella Risoluzione il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'obbligo di trasferire sul conto speciale delle Nazioni Unite i fondi iracheni rappresentanti il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni, esclusi i prodotti petrolchimici, pagato dopo l'entrata in vigore dell'embargo verso l'Iraq. Si tratta di somme attualmente bloccate normalmente su conti bancari, ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, con cui è stato sancito il blocco delle attività irachene in Italia a seguito dell'embargo. L'obbligo non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultano sottoposti ai diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi.

L'articolo 2 stabilisce che chi detiene petrolio e prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà irachena debba provvedere a venderli a prezzo di mercato. Il ricavato va trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede a carico dei destinatari delle suddette norme l'obbligo di fornire, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge che si propone, tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci, nonché all'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento stesso. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, rispettivamente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vigilano sugli adempimenti relativi al provvedimento.

Infine, l'articolo 4 stabilisce le sanzioni di natura amministrativa per la violazione degli obblighi di cui agli articoli precedenti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica

di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I fondi dello Stato iracheno o i suoi organismi, società o enti, che rappresentano il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni, esclusi i prodotti petrolchimici, pagato da o per conto dell'acquirente dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, sono trasferiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto speciale delle Nazioni Unite previsto dalle Risoluzioni n. 706 (1991) e n. 712 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultassero sottoposti a diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi.

Art. 2.

1. Il petrolio e i prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà dello Stato iracheno o di suoi organismi, società o enti debbono essere venduti a prezzo di mercato, il ricavato dalla vendita, al netto della spesa, è trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Le amministrazioni, le aziende e gli istituti di credito ed ogni altro soggetto pubblico o privato sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci di cui agli articoli 1 e 2, nonché all'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvedono a vigilare sugli adempimenti ad essa relativi.

Art. 4.

1. Per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro da lire 20 milioni a lire 120 milioni.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

